

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CX.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1363
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
CIBOTTO e ROMANATO: Esenzione dai gravami della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (addizionale 5 per cento pro-Calabria) dei comuni del Polesine colpiti dalla alluvione del 1951. (2059).	1363
PRESIDENTE	1363, 1365
MARZOTTO, <i>Relatore</i>	1363, 1365
RONZA	1365
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1365
CIBOTTO	1365
FACCHIN	1365
DE COCCI ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (2205)	1365
PRESIDENTE	1365, 1366, 1367
BELOTTI, <i>Relatore</i>	1365
BERLOFFA	1366
SCHIRATTI	1366
DE COCCI	1367
ASSENATO	1367
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1367

La seduta comincia alle 10,20.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marotta e Romano.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Romanato: Esenzione dai gravami della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (addizionale 5 per cento pro-Calabria) dei comuni del Polesine colpiti dalla alluvione del 1951. (2059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cibotto e Romanato: « Esenzione dai gravami della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (addizionale 5 per cento pro-Calabria) dei comuni del Polesine colpiti dalla alluvione del 1951 ».

Il relatore, onorevole Marzotto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARZOTTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel presentare la proposta di legge, oggi al nostro esame, gli onorevoli Cibotto e Romanato hanno ampiamente illustrato le ragioni sociali ed economiche che giustificano la richiesta esenzione dai gravami della legge co-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1957

siddetta addizionale 5 per cento pro-Calabria. Vorrei, qui, fare alcune considerazioni in ordine, soprattutto, a quello che può definirsi l'indebitamento degli agricoltori polesani che, al 30 novembre 1955, era di circa 2 miliardi e 460 milioni, con 660 milioni in più rispetto all'anno precedente, nonostante l'andamento eccezionalmente favorevole dell'annata agricola. Questo indebitamento delle categorie agricole non può, naturalmente, non ripercuotersi negativamente anche sulle categorie commerciali, industriali e artigiane.

Un indizio sicuro della pesantezza della situazione commerciale, industriale e agricola del Polesine, del resto, è costituito dal fatto che nei primi undici mesi del 1955 si è raggiunta la notevole cifra di un miliardo di protesti, di cui 740 milioni per cambiali e 66 milioni per assegni.

Bisogna rilevare, inoltre, che le agevolazioni concesse al Polesine a seguito della alluvione del 1951, si sono limitate a contributi parziali per la ricostruzione di aziende o a finanziamenti di minima entità, come è, del resto, rilevato nella relazione che accompagna il provvedimento. In tutto, si tratta, per il Polesine, di 37 milioni al settore industriale, 150 milioni al settore commerciale e 92 milioni al settore artigiano, per un complesso di poco più di 200 milioni, dati come contributi 90 per cento; 506 milioni sono stati dati come contributi 20 per cento e 2 miliardi e 900 milioni per finanziamenti normali. Se si raffrontano queste cifre con quelle relative alla Calabria, che ha avuto un totale di finanziamenti per 204 miliardi, si vede subito la notevole differenza. Si pensi anche che nessuna esenzione fiscale è stata accordata in conseguenza delle alluvioni abbattutesi sul Polesine, ma solo una semplice moratoria. Il Polesine ha pagato senza protestare, ma oggi, di fronte ad un gravame che deve durare lunghi anni, chiede, attraverso i suoi rappresentanti, una esenzione. E non senza giustificazione, in quanto l'applicazione della nuova tassa, aggiungendosi alla già forte pressione fiscale esistente in atto, verrebbe ad accentuare la disparità di trattamento esistenti tra queste due regioni, che, pure, fanno egualmente parte del territorio nazionale.

Tuttavia, se, da una parte, questa proposta di legge appare sostanzialmente fondata ed equa, dall'altra, ci sono numerosi obblighi di carattere generale che contrastano con la proposta stessa. Si potrebbe affermare, ad esempio, che, secondo il principio della omogeneità e della universalità dei tributi, al pagamento dell'addizionale pro-Calabria sono

tenuti tutti, indistintamente, i cittadini italiani, compresi gli abitanti della Calabria: la proposta dei deputati Cibotto e Romanato verrebbe ad intaccare, invece, tale principio, creando, per altro verso, un pericoloso precedente, cui in futuro potrebbero appellarsi anche altre regioni.

Non solo, ma, per dovere di obiettività, mi corre l'obbligo di rilevare che, ove fosse approvata questa proposta di legge, essendo stato il provento dell'addizionale pro-Calabria già iscritto nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio 1956-57, bisognerebbe adottare delle misure compensative per evitare un peggioramento nel disavanzo del bilancio dello Stato. Se questi osservazioni hanno un fondamento che non si può misconoscere, si può obiettare, tuttavia, che esse hanno senso solamente se riferite all'altro sano principio, secondo cui le imposte non debbono avere un fine determinato, ma soltanto il fine generale di fornire al bilancio dello Stato i mezzi necessari all'assolvimento di tutti i suoi molteplici compiti. È evidente che, una volta disatteso questo principio, così come è accaduto nel caso dell'approvazione dell'addizionale pro-Calabria, non dovrebbe, a rigor di logica, avere più ragione di essere il principio, da taluni invocato, della universalità dei tributi, meritando, anzi, considerazione le particolari ragioni per le quali viene oggi chiesta l'esenzione di determinate categorie.

Circa l'osservazione, poi, che, approvando questa proposta di legge, verrebbe a mancare all'amministrazione dello Stato la possibilità di resistere validamente a pressioni miranti ad ottenere l'estensione del beneficio ad altre regioni egualmente depresse, faccio osservare che la richiesta esenzione non trae origine dalla situazione di depressione del Polesine, ma dal fatto che il Polesine ha subito danni del tutto simili a quelli sofferti dalla Calabria, senza tuttavia godere dei relativi benefici; per cui, l'invocata esenzione si presenta come un atto di giustizia nei confronti di quelle martorate popolazioni. Del resto, le disgrazie del Polesine non sono, purtroppo, ancora finite. anche recentemente una mareggiata si è abbattuta su quella zona. Insomma, i noti fenomeni bradisismici e gli improvvisi frequenti cataclismi fanno sì che quelle popolazioni vivano sempre in una situazione di estrema incertezza.

Per quanto si riferisce alla reperibilità dei fondi, penso che si potrebbe provvedere attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1957

In conclusione, dopo avere prospettato le ragioni morali, materiali, sociali ed economiche che hanno ispirato questa proposta di legge, penso di dovere esprimere parere favorevole, rivolgendolo alla Commissione l'invito ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale debbo fare presente che esiste all'ordine del giorno un'altra proposta analoga, tendente ad estendere simile agevolazione all'Abruzzo e al Molise e che anche altre regioni, a quanto mi risulta, si accingerebbero ad avanzare proposte per ottenere la medesima agevolazione invocata oggi dagli onorevoli Cibotto e Romanato in favore del Polesine. A proposito della proposta presentata per l'Abruzzo e il Molise, debbo anche precisare che essa, diversamente da quella in esame, si riferisce a sinistri accaduti successivamente alla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

RONZA. Propongo che la discussione venga rinviata, sia perché fra pochi minuti saremo chiamati a partecipare ai lavori dell'Assemblea, sia perché penso sia giusto che questo importante provvedimento venga esaminato nel quadro di tutti gli altri provvedimenti del genere che noi sappiamo essere stati già presentati.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro favorevole al rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CIBOTTO. Nel prendere atto della decisione di rinvio presa dalla Commissione, non posso non segnalare la particolare urgenza di questo provvedimento. Nel mese di febbraio prossimo scadono i mutui, cui ha fatto cenno l'onorevole relatore, e molti si troveranno nella condizione di non poter pagare e, pertanto, non sembra giusto di trascinare per le lunghe un provvedimento, almeno in parte, riparatore delle assai precarie condizioni in cui si trova il Polesine.

PRESIDENTE. Ella ha perfettamente ragione, onorevole Cibotto, ma sembra giusto esaminare la sua proposta di legge alla luce di altre proposte. Si potranno eventualmente abbinare le discussioni e in quella sede ella potrà far valere i suoi punti di vista.

FACCHIN. Intendo che sia chiarito in maniera inequivocabile un punto assai importante e cioè che il rinvio della discussione, approvato su proposta dell'onorevole Ronza, non ha il significato di volere l'abbinamento

della proposta di legge odierna con altre che trattano materia simile.

MARZOTTO, *Relatore*. Vorrei raccomandare al Presidente di sottoporre nuovamente all'esame della nostra Commissione questo provvedimento al più presto possibile, poiché esso è vivamente atteso dagli interessati.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (2205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci, Riccio, Schiratti, Spataro, Cotellessa, Cervone, Berry, De Martino Carmine, Gaspari, Franzo, Baresi, Angelucci Nicola, Napolitano Francesco, Facchin, Lombardi Ruggero, Fabriani, Priore, Delli Castelli Filomena, Rocchetti, D'Este Ida, Sorgi, Graziosi, Breganze, Ferrara, Lucchesi: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ».

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le finalità di questa proposta di legge non possono essere, né misconosciute, né sottovalutate, in quanto essa tende a contribuire all'opera di completamento della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. Sulle finalità, quindi, siamo certamente tutti d'accordo. S'impone, però, qualche osservazione di un certo rilievo.

Innanzitutto, mi lascia profondamente perplesso la situazione specifica della Cassa depositi e prestiti sulla quale di recente l'onorevole Ministro del tesoro ci ha a lungo intrattenuto. Tale situazione della Cassa, a seguito, soprattutto, della riduzione del risparmio postale (per l'avvenuto ribasso dei tassi di interesse) è divenuta precaria ed è fonte di notevoli preoccupazioni. Il mio punto di vista, insomma, oggi come oggi, è quello di non accollare, sia pure in forma indiretta, ulteriori oneri, cui la Cassa potrebbe difficilmente far fronte. Debbo, però, aggiungere che la cosa peraltro è stata ampiamente discussa, anche in

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1957

sede ministeriale e mi risulta che — stanti le lodevoli finalità — il Ministero del tesoro, in linea di massima, non si opporrebbe alla approvazione di questo provvedimento.

Altra osservazione. La Cassa depositi e prestiti, in tre fasi successive, è stata fino ad oggi autorizzata a concedere all'I.N.F.I.R. — che può essere considerato come il successore della Seconda Giunta del Casas — la somma di 96 miliardi di cui già utilizzati solo 52, con una disponibilità residua, pertanto, di 44 milioni.

Ancora un'osservazione. I proponenti, sovvertendo quello che si potrebbe definire il sistema naturale e normale di chiedere la concessione di ulteriori contributi, propongono il non rimborso dei mutui a suo tempo concessi dalla Cassa depositi e prestiti, creando, in questo modo, nuove disponibilità per nuovi mutui. In sostanza, i proponenti fanno la seguente proposta: concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione la facoltà di non far luogo a rimborsi.

Ora, è vero che, come affermano i proponenti, con tale sistema verrebbe ad essere, direi, elegantemente, superato il problema della copertura, ma è anche vero che, si facendo, oltre a capovolgere una prassi costantemente seguita in materia, si lederebbe anche, e in modo notevole, la potestà deliberativa della Cassa depositi e prestiti. Insomma, se mai, bisognerebbe parlare di facoltà alla Cassa depositi e prestiti di concedere mutui corrispondenti alle quote d'ammortamento, anziché di facoltà al debitore di non rimborsare dette quote.

Tutto ciò premesso, prego la Commissione di volere esprimere il suo parere soprattutto sulla mia prima osservazione, quella relativa alla situazione della Cassa depositi e prestiti, riservandomi nel caso che la Commissione decida di approvare egualmente la proposta in esame di presentare successivamente, in sede di esame degli articoli, un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione VII (Lavori pubblici), in data 20 luglio 1956, ha fatto pervenire il seguente parere:

« La VII Commissione permanente (Lavori pubblici), presa in esame, nella seduta odierna, per il parere alla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), la proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale

per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici » (2205) nel mentre ritiene necessaria l'asseguaione di ulteriori fondi per provvedere alla ricostruzione dei fabbricati di abitazione colpiti dagli eventi bellici, non ravvisa nel modo indicato dalla suddetta proposta di legge, il metodo più idoneo per reperire i detti fondi e, pertanto, per quest'ultima parte, si rimette alle decisioni della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLOFFA. Dichiaro di essere contrario all'approvazione di questo provvedimento, non per il principio che esso afferma, ma per il modo con cui l'afferma. Non vedo, infatti, perché si debba concedere la facoltà all'I.N.F.I.R., che è un ente che opera in una sfera limitata di regioni e in misura assai disuguale, di non rimborsare le quote di ammortamento per incrementare la sua attività edilizia, quando sarebbe, ove questo principio venisse accettato, assai logico e produttore concedere questa facoltà agli enti locali — comuni e provincie — che si trovano di fronte ad imponenti, e, purtroppo, in gran parte, inevasi piani di ricostruzione edilizia.

Anzi, sotto questo aspetto, si potrebbe vedere se, in linea generale, fosse possibile creare un fondo di rotazione con l'utilizzo degli ammortamenti dei mutui fino ad ora concessi dalla Cassa depositi e prestiti; nel quale caso tutti gli istituti che si sono dedicati a questa attività si troverebbero avvantaggiati. Ma, francamente, creare una situazione di privilegio nei riguardi di un istituto — privilegio che inciderebbe a danno della normale attività degli altri — non mi sembra una cosa che possa e debba ricevere la nostra approvazione.

SCHIRATTI. Sono anche io uno di quelli che hanno firmato la proposta di legge e, quindi, per essere coerente con me stesso non posso che essere favorevole alla sua approvazione. Però, debbo convenire che affermare che l'I.N.F.I.R. dovrebbe essere autorizzato a trattenerne le quote di ammortamento per reimpiegarle nell'incremento dell'attività edilizia, significherebbe affermare un principio, in verità, un po' grave. Mi sembrerebbe più ortodosso, che, se mai, le scadenze rientrasero alla Cassa depositi e prestiti, la quale, poi, magari attraverso qualche appropriato congegno tecnico, le ridesse all'I.N.F.I.R. per gli scopi da detto istituto dichiarati.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1957

DE' COCCI. Vorrei solo fare alcune osservazioni. Prima di tutto, le somme già previste dalle leggi vigenti per i prossimi anni sono state già impegnate dall'istituto per i suoi programmi di lavoro. In secondo luogo, sono giacenti presso l'istituto domande inevase per diverse decine di miliardi provenienti da tutte le regioni d'Italia. In pratica, l'I.N.F.I.R. è l'unico istituto, in questo momento, in grado di concedere mutui per la ricostruzione a tassi molto bassi e si sa che chi ha bisogno dei mutui è il piccolo o il piccolissimo proprietario.

Circa la questione prospettata dal relatore e da altri colleghi in ordine alla facoltà all'istituto della non restituzione delle quote di ammortamento, ripensandoci su, effettivamente, il principio mi sembra azzardato. E pertanto, ove il progetto, a parte questo punto, incontrasse, sulla sostanza, il favore della Commissione, accederei senz'altro alla proposta formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Credo che si possa concludere affermando che sulla finalità della proposta di legge non vi è dissenso. Poiché il relatore ha affacciato qualche difficoltà, e anche io ne vedo sorgere qualcuna, in ordine all'opportunità di non intaccare quello che è l'ordinamento generale della Cassa depositi e prestiti, si può allora convenire che l'onorevole proponente, tenendo conto delle osservazioni fatte dal relatore e dall'onorevole Schiratti, veda di elaborare un nuovo testo che la Commissione potrà apprezzare nella

misura in cui tenga conto della sostanza dei rilievi fatti.

ASSENATO. Non abbiamo un documento che ci relazioni sull'attività svolta dall'istituto e sulla base del quale esprimere un ponderato giudizio.

PRESIDENTE. L'osservazione mi sembra giustificata: diamo perciò incarico all'onorevole proponente di venire incontro a questo desiderio.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di sottolineare la opportuna impostazione data dall'onorevole Schiratti. Non solo si deve evitare di stabilire per legge il diritto, per il debitore, di una moratoria sui mutui già concessi, ma è quanto mai opportuno che, come ha precisato l'onorevole Schiratti, le quote di ammortamento vengano effettivamente rimesse alla Cassa, la quale, poi, può essere autorizzata, sulla base di quei rientri, a concedere ulteriori mutui, rispettando in tal modo tutti i principi istitutivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI